



Roma, 4 marzo 2009

Protocollo: 31823

Alle Direzioni Regionali delle Dogane tutte

Agli Uffici delle Dogane tutti.

Rif.

Loro sedi

Allegati:

Oggetto: Istruzioni di servizio relative all'entrata in vigore del Reg. Ce 1276/08 in materia di controlli fisici sulle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni

Con la presente nota si informa che è stato pubblicato il Reg. (CE) n.1276 del 17.12.2008, con il quale è stata ricodificata intera materia dei controlli fisici afferenti i prodotti agricoli che rientrano tra quelli beneficianti la restituzione all'esportazione FEAGA e quelli di cui al Regolamento CE n. 793/2006, n. 967/2006 e n. 1914/2006 .

L'impianto dell'articolato risulta più chiaro in quanto lo stesso è stato strutturato sulla base di capitoli con denominazione ad hoc che inquadrano meglio gli argomenti trattati.

Nell'ambito di questa attività di ricodificazione sono state apportate anche modifiche alla disciplina dei controlli e a quella dell'analisi dei rischi che si riportano di seguito unitamente alle osservazioni ritenute più rilevanti da parte di questo Servizio.

## **Articolo 2**

Riporta una serie di definizioni afferenti alcuni termini ricorrenti nell'ambito del Regolamento; in tal senso si segnala la lettera a) *altri importi* che sono gli importi diversi da quelli delle restituzioni coinvolti nella presente normativa.

## **Articolo 5**

Il termine “controllo visivo” citato al par. 1, non dovrà intendersi come lo stesso controllo previsto dall’art. 5. par.8 del Reg. (CE) 800/99 bensì, come precisato in sede di Comitato di gestione OCM Unica – questioni orizzontali - il normale controllo fisico disciplinato in questo regolamento.

## **Articolo 11**

Con questo articolo si rende obbligatoria l’analisi dei rischi per tutti i Paesi Membri; in tal senso è stato implementato anche l’allegato II dello stesso regolamento con riguardo ai criteri per la sua elaborazione. La comunicazione alla Commissione U.E. delle modalità con le quali è stata applicata l’analisi dei rischi, per tutti i paesi membri, compresi quelli che già l’adottavano, dovrà avvenire entro il **01.07.2009** secondo il combinato disposto dell’articolo 11 e dell’articolo 18 del regolamento.

## **Articolo 13**

Questo articolo fissa l’obbligo per gli Stati Membri di assicurare il coordinamento delle informazioni relative all’analisi dei rischi e dei controlli attraverso un unico organismo. Rispetto alla precedente formulazione è stato espressamente inserito il termine “organismo unico” in sostituzione del termine “*organismo centrale*”.

## **Articolo 14**

Con questo articolo vengono ribadite le modalità di effettuazione dei report relativi ai controlli effettuati, ponendo rilievo sulla conservazione dei medesimi che dovrà essere garantita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 9 del Reg. Ce 885/2006, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esportazione presso l’ufficio doganale che ha effettuato il controllo fisico o in una località sita nello Stato Membro. La stessa disposizione riguarda anche i controlli di sostituzione, come si evince dalla lettura del successivo articolo 15.

Con l’occasione si rinnova l’invito agli uffici in indirizzo a compilare in modo completo le *check list* relative ai controlli effettuati riportando tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

### **Articolo 17**

L'entrata in vigore di questo regolamento comporta l'abrogazione del Reg. Ce 3122/94 e 2090/02 e successive modifiche, tra le quali si segnala il Reg. Ce 159/08.

### **Articolo 18**

Fissa l'entrata in vigore del Regolamento e la sua applicabilità (1 gennaio 2009).

Il capo V, l'articolo 6.2, il secondo subparagrapho dell'articolo 6.3 e l'articolo 6.4 il regolamento si applicano:

a) per gli Stati membri che hanno informato la Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3122/94, dal 1° gennaio 2009; in questo caso la nuova notifica dell'analisi del rischio dovrà avvenire entro il 01.07.2009

b) per gli altri Stati membri, a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o, comunque, dal 1° luglio 2009.

Le disposizioni del capo V relative ai controlli di sostituzione si applicano a decorrere dalla data che ciascuno Stato membro decide e notifica alla Commissione o, comunque, dal 1° luglio 2009.

### **Allegato II (criteri per l'analisi dei rischi di cui all'articolo 11 del Reg. Ce 1276/08)**

Questo allegato riproduce i criteri per l'effettuazione dei controlli fisici relativi ai prodotti, agli scambi commerciali, alla nomenclatura per le restituzioni, agli esportatori, alle irregolarità, ai regimi doganali accettati e alle modalità di concessione della restituzione. In particolare con riguardo ai criteri relativi agli esportatori è stato inserito un espresso riferimento allo status di operatore economico autorizzato (A.E.O.).

Al citato elenco è stato inserito un paragrafo relativo ai criteri relativi in particolare ai controlli di sostituzione contenente 9 criteri di nuova definizione.

Dall'esame complessivo di questo regolamento emerge che l'impianto normativo presente nelle norme abrogate e nello stesso regolamento ce 386/90,

abrogato dal reg. Ce 1234/2007, è stato sostanzialmente confermato per ciò che concerne lo svolgimento dei controlli e delle percentuali fissate, soprattutto sono state confermate le innovazioni di cui al Reg. Ce 159/08.

Le principali novità hanno riguardato l'analisi dei rischi che diviene obbligatoria e la fissazione dei parametri per l'effettuazione dei controlli di sostituzione.

Con la presente nota si è inteso opportunamente informare tutti gli uffici interessati, ai quali si raccomanda **una rigorosa applicazione delle norme e una ordinata registrazione dei dati** che, come prassi, saranno trasmessi periodicamente ai servizi comunitari competenti ed oggetto di verifica da parte del Servizio di Controllo Interno -. S.C.I.- del SAISA e degli *auditors* comunitari molto sensibili alla materia dei controlli fisici sulle merci al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il SAISA, come d'abitudine, promuoverà incontri periodici con i referenti regionali S.C.I. per valutare l'applicazione delle norme suindicate, e resta comunque a disposizione per dirimere eventuali problematiche che gli uffici rappresenteranno.

Il Direttore del SAISA

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*